

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 156/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 118/CSA– RIUNIONE DEL 6 APRILE 2018

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Stefano Agamennone - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2018 INFLITTA AL CALC. OTT VALE FACUNDO SEGUITO GARA TROINA/ERCOLANESE DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

Con decisione del 21.3.2018 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica fino al 30.9.2018 al calciatore Ott Vale Facundo Gustavo dell'A.S.D. Troina *“per avere, in occasione di un provvedimento disciplinare a seguito di proteste, bloccato la mano del Direttore di gara al fine di impedirgli di esibire il cartellino e rivolto reiterate espressioni minacciose ed offensive all'indirizzo del medesimo. Tale ultima condotta veniva più volte reiterata ed essendo il calciatore a pochissima distanza dal volto dell'Arbitro ed urlando con estrema foga, bagnava il volto di quest'ultimo con la saliva. Allontanato solo grazie all'intervento dei compagni di squadra, nell'abbandonare il terreno di gioco, rivolgeva frasi offensive ad un assistente arbitrale”*. La sanzione è stata così determinata in considerazione della sosta estiva del Campionato.

In particolare dal rapporto dell'arbitro, sig. Giuseppe Repace di Perugia, si legge che al 43' minuto del II tempo l'atleta è stato espulso perché, mentre il direttore di gara si accingeva ad ammonire il calciatore per reiterate proteste, quest'ultimo cercava di impedirgli di alzare il cartellino, bloccandogli la mano e rivolgendogli minacce e offese. Il direttore di gara scrive che *“la foga delle sue urla contro di me, unita all'essermi giunto così vicino, provocava la fuoriuscita di copiosi sputi che mi bagnavano il volto”*. Grazie all'intervento dei compagni di squadra il calciatore usciva dal terreno di gioco, non senza offendere anche il secondo assistente arbitrale.

Esperisce ricorso la società, chiedendo di rideterminare in maniera più mite ed equa la sanzione inflitta in primo grado al suo tesserato. La difesa insiste sul fatto che la condotta da questi posta in essere non integra gli estremi né della violenza né della particolare gravità, ma va considerata irrispettosa, maleducata e non conforme ai principi di correttezza nei confronti del direttore di gara. Lo stesso arbitro non parlerebbe mai di violenza, dolore o stato di paura e nemmeno di sputo intenzionale. La difesa si sofferma poi sulla personalità molto particolare del calciatore interessato, il quale, secondo la psicopedagoga che lo segue, ha difficoltà a gestire i propri impulsi: una squalifica così lunga potrebbe compromettere e rendere vano l'avviato percorso psicopedagogico. Infine, si rileva che la partita era particolarmente sentita dall'atleta, sia perché rappresentava una sfida in vista dei *play-off* sia per le aspettative che i compagni di squadra nutrivano nei suoi confronti.

Il ricorso è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l'ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in *C.u.* FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni [...] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell'esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell'esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell'onore degli ufficiali

di gara» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).

Per condotta violenta, invece, si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

La condotta tenuta dal calciatore Ott Vale Facundo Gustavo si sussume in entrambe le fattispecie, in quanto si connota per sfumature non solo violente (il tenere ferma la mano dell'arbitro, l'avvicinarsi al suo viso con fare minaccioso) ma anche fortemente ingiuriose (il turpiloquio e gli sputi).

Su di essa vi è poco da aggiungere e, ad avviso di questa Corte, nessun effetto attenuante possono avere le circostanze rilevate dalla difesa della società ricorrente, in quanto: 1) la cornice fattuale in cui si iscrive l'accaduto appare chiara e grave sin dalla semplice lettura del referto arbitrale; 2) l'essere seguito da psicologi non rappresenta circostanza che può attenuare la punizione sportiva per aver adottato comportamenti violenti e ingiuriosi in campo; 3) la giurisprudenza è unanime nell'escludere la valenza attenuante alla c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF).

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Troina di Troina (Enna).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. ESTE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA ESTE/LIVENTINA DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 115/DIV del 21.03.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, infliggeva alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 *“per avere propri sostenitori al termine della gara, rivolto numerosi e gravi insulti all'indirizzo dell'arbitro. Inoltre sempre al termine della gara – persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società rivolgeva espressioni irrispettose all'indirizzo dell'arbitro; chiusa la porta dello spogliatoio arbitrale, la stessa veniva colpita con violenza mentre si reiterava espressione ingiuriosa all'indirizzo della terna; - persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, presenti all'interno dell'area spogliatoi, rivolgevano ripetute espressioni gravemente offensive all'indirizzo degli Ufficiali di gara”*.

Con reclamo ex art. 36 bis C.G.S., la società A.C. Este S.r.l. chiede la rideterminazione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo nella misura di € 1.000,00 ritenuta più congrua.

Il reclamo proposto dalla società A.C. ESTE S.r.l. è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla sanzione dell'ammenda di € 2.000,00, la società A.C. Este S.r.l., eccepisce l'eccessiva gravosità della sanzione irrogata dal parte del Giudice Sportivo alla luce del buon comportamento serbato dai propri tesserati nel corso della presente stagione sportiva, nonché di quelle precedenti.

La Corte, visionata la documentazione arbitrale, ritualmente trasmessa alla reclamante, ritiene di respingere il reclamo presentato dalla società A.C. Este S.r.l., confermando, per l'effetto, la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo perché proporzionata alla violazione contestata e conforme in termini di legge.

Con le disposizioni contenute all'interno degli artt. 12, 13 e 14 CGS, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive.

Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori.

Nello specifico ai sensi dell'art. 12, comma V, C.G.S., “Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne

costituiscono apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 1 bis comma 5".

L'art. 14 C.G.S. disciplina, invece, la responsabilità delle società per fatti violenti dei propri sostenitori, prevedendo che esse rispondano «per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone».

Nel caso in esame risulta evidente la responsabilità oggettiva della reclamante per le reiterate espressioni ingiuriose rivolte alla terna arbitrale all'esito dell'incontro calcistico da parte dei propri sostenitori, nonché per le espressioni rivolte ingiuriose rivolte all'indirizzo del Direttore di Gara e dei suoi collaboratori da parte di altri soggetti ad essa chiaramente riconducibili all'interno dell'area spogliatoi e per l'episodio di violenza consistito nel violento colpo sferrato alla porta dello spogliatoio a loro destinato.

Come è dato evincersi dalla documentazione in atti, tali azioni sono state determinate dalla non accettazione, da parte dei sostenitori e dei tesserati della società reclamante, di alcune decisioni assunte dal Direttore di Gara durante la direzione dell'incontro calcistico.

Premessa la sussistenza della responsabilità della società A.C. Este S.r.l. per i fatti oggetto di contestazione, in punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).

Come testé precisato, la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante è certamente proporzionale alla violazione delle norme statutarie contestate.

Nel rapporto arbitrale, presente in atti, viene dato atto del comportamento serbato da parte di un gruppo di sostenitori della società reclamante consistito nell'aver rivolto, all'esito dell'incontro, all'indirizzo dell'arbitro espressioni ingiuriose quali *"Sei un b....., figlio di p....., disonesto, macellaio, assassino, devi vergognarti, uomo di m....."*.

Tali comportamenti offensivi ed intimidatori sono poi continuati anche all'interno dell'area spogliatoi, a cui potevano avere accesso però soltanto gli addetti delle due società.

Come precisato nel supplemento di rapporto, esse sono consistite nella esternazione di espressioni irrispettose ad indirizzo della terna arbitrale, nonché nella perpetrazione di atti violenti quali il colpo sferrato alla porta dello spogliatoio destinato al Direttore di gara e ai suoi collaboratori.

Tali azioni, come precisato dal Direttore di gara nel referto in atti, sono chiaramente riconducibili a soggetti riconducibili alla reclamante ed abbiano determinato un clima di vera e propria intimidazione nei confronti degli arbitri.

Tenuto conto della gravità delle azioni descritte il Giudice Sportivo, a ragione, ha correttamente irrogato la sanzione di € 2.000,00, non ricorrendo, nel caso *de quo*, alcuna delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S., ed essendo insufficiente la mera considerazione del buon comportamento tenuto, fino a quel momento, dai tesserati – e non – della società reclamante.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Este di Este (Padova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. BULDOG T.N.T. LUCREZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DA SILVA RODRIGO SEGUITO GARA BULDOG LUCREZIA/TENAX CASTELFIDARDO DEL 24.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 723 del 27.03.2018)

Con atto del 30.03.2018 la U.S.D. Buldog T.N.T. Lucrezia ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con la quale è stata inflitta al calciatore Da Silva Rodrigo la sanzione della squalifica per 5 gare effettive, chiedendo *"la riduzione della squalifica"*.

A sostegno della propria richiesta la reclamante ha dedotto che la condotta contestata al calciatore è stata determinata dal fatto *"che lo stesso è stato oggetto di provocazione da parte dei calciatori della squadra avversaria sin dalle fasi del riscaldamento preparata"*. L'episodio avvenuto al

termine della partita, poi, sarebbe stato mal interpretato dal direttore di gara perchè il calciatore Da Silva, nell'occasione, "voleva far presente alla terna il comportamento poco sportivo a cui era stato sottoposto, lo ha fatto in maniera molto confusa, arruffata e con tono di voce molto alto".

Le censure non sono fondate, per cui il reclamo non merita accoglimento.

Non è contestato che il calciatore abbia colpito, a gioco fermo, un calciatore avversario con una gomitata al volto, atto per il quale ha subito l'espulsione.

Le censure mosse in ordine all'interpretazione del comportamento dallo stesso tenuto al termine della gara sono infondate, atteso che il Da Silva si è reso responsabile di una condotta gravemente antisportiva, essendo rientrato sul terreno di gioco per rivolgere all'arbitro espressioni ingiuriose e gravemente offensive.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Bulldog T.N.T. Lucrezia di Lucrezia di Cartoceto (Pesaro-Urbino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Andrea Lepore, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. STONE FIVE FASANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SS LAZIO C5/ASD STONE FIVE FASANO DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 693 del 20.03.2018)

L'ASD Stone Five Fasano con atto del 26.3.2018 impugna delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata in Com. Uff. n. 693 del 20.3.2018, con la quale era stato respinto il reclamo volto ad ottenere la punizione sportiva della perdita della gara *ex art. 17, comma 5, lett. a)* C.G.S. per aver schierato nella gara SS Lazio C5/ASD Stone Five Fasano la calciatrice Da Silva Borges Luisa Mayara in posizione ritenuta irregolare. In sintesi, a sostegno della impugnazione, la Società ASD Stone Five Fasano afferma che:

a) l'art. 40 *quinquies* delle NOIF in materia di tesseramento di calciatori stranieri per le società della Divisione Nazionale Calcio a 5 prevede che ogni società affiliata possa chiedere il tesseramento di un solo calciatore o calciatrice che siano cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (c.d. cittadini extracomunitari);

b) il Giudice Sportivo avrebbe errato in quanto ha ritenuto che il limite di un solo calciatore extracomunitario deve intendersi riferito a ciascun comparto di attività della società e non già alla società nel suo complesso che si presenterebbe come un unico soggetto dotato di un solo numero di matricola;

c) sotto diverso profilo il tesseramento della giocatrice avrebbe dovuto ritenersi nullo in quanto realizzato oltre i termini previsti dalla regolamentazione federale (cfr. Com. Uff. n. 166/A FIGC del 26.5.2017).

Alla luce delle ragioni sopraesposte la reclamante chiede che sia annullata la decisione impugnata con conseguente accoglimento della richiesta di inflizione della punizione sportiva a carico della SS Lazio C5 della perdita della partita con il risultato di 0-6.

Orbene, in primo luogo, si osserva che su tale questione questa Corte si è di recente espressa con pronuncia pubblicata con motivazioni in Com. Uff. n. 105/CSA del 15.3.2018, la quale, di conseguenza, viene qui integralmente ripresa.

Sì che, come nel precedente indicato, così nel caso che occupa non vi sono ragioni per discostarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo.

La *ratio* della disposizione richiamata nel reclamo, infatti, è quella di fissare un limite al tesseramento di atleti extracomunitari che non può essere riferito alla società sportiva nel suo complesso, ma deve tener conto dell'attività che ciascuna società svolge articolandosi in più squadre che partecipano a competizioni diverse e sono iscritte a campionati diversi, dotati certamente di autonomia e svincolati l'uno dall'altro. Il limite previsto intende, con evidenza, porre un freno all'ingresso di calciatori esterni all'U.E. per ciascun campionato e finirebbe per penalizzare ingiustamente società che sono organizzate ed articolate in più squadre – sopportandone il correlativo sforzo tecnico-organizzato nella prospettiva della più ampia diffusione del fenomeno sportivo – che partecipano contemporaneamente a competizioni e campionati diversi l'uno dall'altro.

L'interpretazione di ogni norma deve infatti rispondere, in primo luogo, ad un criterio logico-sistematico e non fermarsi esclusivamente alla "lettera" della disposizione, enucleandola e astraendola dal contesto normativo nel quale è complessivamente immersa.

Quanto, infine, in merito all'asserita nullità del tesseramento, la doglianza appare del tutto infondata. Dalla documentazione in atti e già conosciuta da questa Corte per i precedenti citati, si evince che la richiesta di tesseramento è dotata di protocollo, con indicazione della data, e la decisione di accoglimento della richiesta risulta comunicata con atto a firma della "responsabile ufficio tesseramenti" nei termini previsti. Ne deriva che la decisione di prime cure è assolutamente condivisibile e non può che trovare piena conferma.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Stone Five Fasano di Fasano (Brindisi).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEVERGNINI NICOLÒ SEGUITO GARA CALCIO LECCO 1912 S.R.L./LEVICO TERME DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)

La Società U.S. Levico Terme impugna delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata in Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018 con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Severgnini Nicolò per aver rivolto espressioni offensive e irrispettose all'indirizzo dell'arbitro e di un A.A. e per aver reiterato la propria condotta.

La ricorrente sostiene, in particolare, la sproporzione della sanzione rispetto agli avvenimenti. Sottolinea che gli epiteti utilizzati nei confronti della terna arbitrale non siano ingiuriosi, ma meramente "maleducati". Osserva, altresì, che il giudice di prime cure non avrebbe valutato le circostanze attenuanti a favore del Severgnini, quali il momento della partita e il contesto ambientale creato dal pubblico della squadra di casa. Conclude pertanto con la richiesta della riduzione della sanzione della squalifica ad 1 giornata di gara, o, in subordine, a due giornate.

Ad avviso di questa Corte, il reclamo non ha fondamento, in quanto va confermata la rilevanza disciplinare degli addebiti refertati. Oltre il comportamento irrispettoso tenuto sul terreno di giuoco, l'aver ripetutamente offeso l'arbitro senza soluzione di continuità si palesa quale una chiara violazione dell'obbligo di rigoroso rispetto incondizionatamente dovuto alla terna arbitrale. In special modo, gli epiteti rivolti all'arbitro e all'A.A., anche al momento dell'uscita dal campo, indicati chiaramente nel rapporto di gara, rappresentano un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l'ordinamento sportivo: la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso in questione, in scomposte e irrispettose reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr., in questa prospettiva, Corte sportiva d'appello, Sez. un., in Com. Uff. FIGC, 15.4.2016, n. 114/CSA).

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Levico Terme di Levico Terme (Trento).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. SASSARI CALCIO LATTE DOLCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELIZOS DANIELE OMAR SEGUITO GARA SAN TEODORO/SASSARI LATTE DOLCE DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)

La S.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.118 del 26.3.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Sassari Calcio e San Teodoro del 25.3.2018, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Delizos Daniele Omar in quanto "*calciatore di riserva, si allontanava dalla propria panchina e spingeva un calciatore avversario facendolo cadere a terra*".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che il calciatore era stato più volte provocato da calciatori avversari durante le rimesse laterali effettuate nei pressi della panchina e che l'avversario che aveva subito la spinta da parte del Delizos riprendeva il gioco senza l'intervento di operatori sanitari.

Il ricorso va accolto riducendo la squalifica da 3 a 2 giornate in quanto il comportamento tenuto dal calciatore Delizos si può configurare come gravemente antisportivo ai sensi dell'art. 19 comma 4 del C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sassari di Sassari riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2018 INFLITTA AL SIG. MODICA GIACOMO SEGUITO GARA VIRTUS BARCELONA/MESSINA DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)

La A.C.R. Messina S.S.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.118 del 26.3.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra A.C.R. Messina e Igea Virtus Barecellona del 25.3.2018, ha comminato la squalifica fino al 30.5.2018 al sig. Giacomo Modica, allenatore dell'A.C.R. Messina, in quanto *"allontanato per proteste nei confronti dell'Arbitro alla notifica del provvedimento disciplinare afferrava il braccio dell'Arbitro e gli rivolgeva espressione gravemente ingiuriosa"*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che le proteste verbali pervenute all'orecchio del Direttore di gara non sarebbero state proferite dall'allenatore ma da altro tesserato e che lo stesso si sarebbe limitato ad appoggiare la mano sul braccio dell'Arbitro per farsi ascoltare, senza usare espressioni ingiuriose.

Il ricorso va respinto, in quanto il comportamento tenuto dal sig. Modica è stato confermato dal Direttore di gara sentito dalla Corte prima di assumere la sua decisione.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina di Messina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS BARCELONA/MESSINA DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)

La A.C.R. Messina S.S.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.118 del 26.3.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra A.C.R. Messina e Igea Virtus Barcellona del 25.3.2018, ha comminato l'ammenda di € 1.000,00 *"per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (due bombe carta) che veniva fatto esplodere sul campo per destinazione"*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che il materiale pirotecnico introdotto dai suoi sostenitori e fatto esplodere sul campo non sarebbe consistito in bombe carta ma in petardi di piccole dimensioni.

Il ricorso va respinto in quanto il comportamento tenuto dai sostenitori dell' A.C.R. Messina S.S.D. giustifica la sanzione attribuita dal Giudice Sportivo sulla base del referto arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina di Messina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma l'8 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini